

**5.0.22 (testo 2)/302**

MARGIOTTA, PARRINI

*All'emendamento, al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**5.0.22 (testo 2)/303**

MARGIOTTA, PARRINI

*All'emendamento, al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.0.22 (testo 2) (id. a 7.0.5 testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia edilizia)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito."

4) l'alinnea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:"

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale."

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

**"Art. 94-bis. (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico"».

### 5.0.23

GIROTTA, PUGLIA, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, Marco PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI, SANTILLO, L'ABBATE, GALLICCHIO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di mobilità elettrica, semplificazione per la realizzazione di colonnine di ricarica)*

1. Nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza, nonché nei casi in cui la richiesta presentata non rispetti le condizioni già stabilite negli appositi regolamenti finalizzati a garantire la par condicio agli operatori. Non possono, in ogni caso, essere stabilite esclusive a livello locale.

2. All'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al